

Att. 41920 del 19/10/2020

Spett.le

S.M.P. S.r.l.
Via Foggia n 45/47
76121 Barletta (BT)

pec: smpsas@pec.it

Oggetto: *“Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del Codice per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di materiale di consumo (sacchi) per l’avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata nei comuni gestiti da T.S.A. S.p.A. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo- Lotto 1 - CIG 8417123D9F; Lotto 2 - CIG 8417138A01” – Provvedimento di esclusione.*

Con la presente si comunica che, come rilevabile dal “Verbale di gara n. 5 - Att.41220 del 15/10/2020”, la Commissione Giudicatrice, nella seduta del 15/10/2020 ha rilevato che:

«... nella relazione tecnica relativa ai lotti 1 e 2 sono stati dichiarati i tempi di consegna;

considerato che come previsto dall’art. 13 del Disciplinare di gara «...l’offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico...» ;

che come previsto dall’art. 14 del Disciplinare di gara i tempi di consegna sono stati espressamente distinti dall’offerta tecnica e ad essi è stato attribuito uno specifico punteggio e pertanto in ossequio al principio di par condicio dei concorrenti, essi sono da valutare separatamente, nel rispetto della legge di gara;

che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale e visti i Pareri di Precontenzioso di ANAC «...deve essere evitato che una eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico (quale appunto, nella fattispecie considerata, il tempo) possa influenzare la valutazione degli elementi discrezionali...» (in tal senso si veda Cons. Stato Ad. Pl. 26 luglio 2012, n.30), «...nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è tenuta a valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili [quali quelli del tempo contemplati nella fattispecie] soggetti ad un automatismo di valutazione; ciò in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di

quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacchè la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti...» (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez.VI, 17 febbraio 2017, n.731; Cons. Stato Sez.V, 7 gennaio 2013, n. 10);

visto che la presenza di una componente temporale nell'offerta tecnica determina un difetto di separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;

considerato che ciò configura una violazione dei principi inderogabili alla base delle procedure di selezione del contraente...»;

il Presidente della Commissione Giudicatrice ha proposto al RUP l'esclusione della Ditta *SMP S.r.l.* (lotti1, 2).

Pertanto come rilevabile dal "*Verbale di gara n. 5 - Att.41220 del 15/10/2020*", visto il consolidato orientamento giurisprudenziale, visti i Pareri di Precontenzioso di ANAC, il RUP comunica l'esclusione della *Vs. Spett.le Ditta* dalla gara di cui in epigrafe per i motivi di cui in premessa.

La presente comunicazione viene resa ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

Distinti saluti.

Il RUP
Dott. Ing. Antonello Malucelli
